

(N. 790)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze****(TREMELLONI)**di concerto col **Ministro del Tesoro****(GAVA)****NELLA SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 1954**

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

ONOREVOLI SENATORI,

1. Il recente nubifragio, abbattutosi sul Salernitano con gravità forse maggiore di quella che ha caratterizzato le calamità che hanno funestato in questi ultimi tempi altre zone della Penisola, rende necessaria l'adozione di provvidenze di carattere legislativo al fine di sovvenire alle molteplici necessità degli abitanti delle zone colpite, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni e, comunque, posti in condizioni di estremo bisogno.

2. Nel quadro di tali interventi, data la vastità delle distruzioni e l'imponenza dei danni verificatisi nei territori sinistrati, le provvi-

denze da adottare saranno indubbiamente analoghe a quelle che già vennero disposte a favore delle zone alluvionate del Polesine e della Calabria.

3. Senonchè le attuali disponibilità di bilancio non consentono di far fronte all'ingente onere derivante dall'attuazione delle anzidette provvidenze.

Pertanto, al fine di assicurare una nuova fonte di entrata all'Erario, si appalesa la necessità di aumentare al 10 per cento l'addizionale, attualmente stabilita nella misura del 5 per cento, istituita dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, limitatamente, però, alle imposte di re-

gistro, di successione ed ipotecarie; ciò perchè l'addizionale relativa alle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali comunali e provinciali, già è stata aumentata per far fronte agli oneri derivanti dalle provvidenze a suo tempo emanate a favore delle zone colpite dalle alluvioni in Calabria (articolo 33, legge 27 dicembre 1953, n. 938).

4. D'altro canto, dato il carattere straordinario degli eventi e l'indilazionabile necessità

del relativo intervento statale, si ritiene di dover provvedere nella forma del decreto-legge, a' termini dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione.

5. Per tutto il periodo della sua applicazione, si prevede che il gettito derivante dall'addizionale suddetta possa aggirarsi sui 10 miliardi di lire.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, concernente aumento a favore dell'Erario dell'addizionale sulle imposte di registro, di successione ed ipotecarie prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

ALLEGATO.

Decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 9 novembre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di aumentare l'addizionale sulle imposte di registro, di successione e ipotecarie;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA :

Art. 1.

L'addizionale istituita col decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, è ulteriormente aumentata a centesimi 10 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 1956 limitatamente alle imposte di registro, di successione e ipotecarie.

Il maggiore provento dipendente dall'aumento di cui al comma precedente è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 7 novembre 1954.

EINAUDI

SCELBA, TREMELLONI, GAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO.